

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

PREVIA SOSPENSIONE

Oggetto: ITP- Partecipazione al Concorso Semplificato (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Ord. n. 1918/2018).

PER

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA
PIETRANGELO IDA	PTRDIA97C44B519E	04/03/1997 Campobasso	[REDACTED]
DI REDA ANTONIO	DRDNTN93L01F284W	01/07/1993 Molfetta	[REDACTED]
BERNARDO ANNA	BRNNNA61D69M092R	29/4/1961 VITULAZIO	[REDACTED]
CIARALDI FAUSTO	CRLFST94D29L725E	29/04/1994 Venafro	[REDACTED]
LA FROSCIA LUIGI	LFRLGU69A01L873C	01/01/1969 Viggianello	[REDACTED]
LA FROSCIA KATIA	LFRKTA94P59G975M	19/09/1994 Praia a mare (CS)	[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso Placidi srl, sito in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

MIUR- dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) [REDACTED] -

[REDACTED]

Per l'annullamento previa sospensione

- del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”

- del **DDG n. 85** pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale-Concorsi ed esami n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

Nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti, tra i requisiti di accesso, non permettono agli istanti, diplomati presso gli Istituti Tecnici Professionali e commerciali, la partecipazione al predetto “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” per la classe di concorso A066. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono ingiustamente agli istanti l’accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai ricorrenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non riconoscono il titolo degli istanti come valido ed abilitante ai fini della partecipazione al concorso, escludendo perciò tale titolo tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell’ammissione al bando. Nonché nella parte in cui non permettono l’accesso al concorso per la classe A066 (ex A075-A076) ovvero in quelle affini A041, B16, posti di sostegno. Nonché se intesa in senso lesivo ed escludente gli istanti, della nota n. 18488 dell’11.12.2014 e di tutte

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

le eventuali note attuative e di tutti i decreti e provvedimenti richiamati nella premessa, con riferimento alle classi di concorso A066 (ex A075-A076) ovvero in quelle affini A041, B16 posti di sostegno. Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati limitano la partecipazione al concorso ai soli docenti già inseriti, anche a seguito di un provvedimento giudiziario di merito o cautelare, oppure ritenuti abilitati entro il 31 maggio 2017, nelle gae o nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, con esclusione dei ricorrenti non inseriti entro la predetta data. Nonché ove occorra se inteso in senso lesivo per gli istanti il DPR n. 19/2016 come modificato dal DM n. 259/2017 aventi ad oggetto il riordino delle classi di concorso, nella parte in cui alla tabella A, la classe A066 è intesa come ad esaurimento o esubero, con ingiusta esclusione dei ricorrenti dal concorso, senza intendere tale classe A066 comprensiva al suo interno delle classi affini A41, B16, posti di sostegno.

Nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati consentono ingiustamente agli USR di escludere gli istanti dal concorso, in quanto - per assurdo ed illegittimamente - ritenuti sprovvisti dei requisiti di ammissione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento escludono i ricorrenti, senza tenere peraltro conto che per le correlate classi di concorso non sono mai stati attivati, ai sensi del dm n. 249/2010, i cicli ordinari di abilitazione. Pertanto, nella parte in cui i citati provvedimenti non ritengono ingiustamente abilitante il diploma conseguito per le classi di concorso A066 ovvero A041, posti di sostegno e B16, ex Dm 39/98 allegato C, ora confluite nel DPR n. 19/2016 e successive modifiche, ai sensi del quale i docenti ITP devono comunque essere ammessi alla procedura concorsuale de quo. Nonché, ove occorra nei limiti dell'interesse, la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso, nella parte in cui non si intendono per candidati gli odierni ricorrenti, in quanto diplomati ricorrenti. Nonché nella parte in cui il dpr 19/2016, dm 259/2017 e gli impugnti provviedimenti ove occra se intesi in senso lesivo per gli istanti non permettono ai ricorrenti di insegnare con il proprio titolo le materia affini alla a066, nel riordino delle classi di concorso, e cioè A41 e B16 e posti di sostegno.

Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso e di non riconoscere il valore abilitante del titolo dei ricorrenti, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che anche qui si impugnano, nei limiti dell'interesse, a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013, che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008. Nonché laddove il Miur, nell’ escludere le classi di concorso dei ricorrenti in occasione dei recenti corsi di abilitazione, ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra se intesi nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, l’impugnazione di tutte le premesse del predetto decreto, tra cui le parti ove

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi dell'articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti e non riconoscendo il valore abilitante del titolo in relazione alle classi di concorso tecnico pratiche, ha ritenuto che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché ove occorra nei limiti dell'interesse, se intesa come provvedimento escludente gli istanti, la tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, esclusi ingiustamente dal concorso, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Di tutti i decreti – ove occorra e nei limiti dell'interesse – a firma del MIUR, con cui il MIUR ha indetto i corsi tfa primo e secondo ciclo, pas e comunque i cicli di abilitazione e specializzazione sino ad oggi tenutisi, nella parte in cui il MIUR non ha incluso regolarmente le classi per l'insegnamento tecnico pratiche c.d. ITP. Pertanto, del Decreto n. 31 del 2012 per il primo ciclo del TFA, definizione dei posti disponibili in relazione alle classi di concorso,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

comprese le relative note e tabelle, tra cui non compaiono le cdc ITP; il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 il Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" di cui al decreto 10 settembre 2010, n.249 e, in particolare gli articoli 3, comma 2 , lettera b) e 5, commi 1 e 2 nonché art 15 co 4; il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione al Dm n. 249/2010; la nota in data 5 agosto 2011 n.81 della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, con cui sono state fornite indicazioni alle Università in ordine alle modalità e termini per formulare le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, previa acquisizione del parere favorevole del rispettivo Comitato regionale di coordinamento integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; decreto direttoriale n 74 del 23 aprile 2012 (compresi gli allegati); Dm 21 settembre 2012 n. 80 avente oggetto prove di esame relativi ai programmi per il posto nella scuola secondaria di primo e secondo grado infanzia e primaria; del provvedimento della Direzione generale, riguardante lo studente e il diritto allo studio, del 12 settembre 2011 n. 241 con cui gli Atenei sono stati invitati ad indicare per ciascuna classe di abilitazione la propria offerta formativa in rapporto alle capacità ricettive in termini di disponibilità di studenti iscrivibili ai corsi di TFA; ove occorra il dm 39/98 se interpretato in senso escludente gli istanti dal concorso; l'offerta formativa proposta da ciascun Ateneo rispettivamente pari a complessivi 7.239 posti per il TFA per la scuola secondaria di I grado e 19.125 posti il TFA per la scuola secondaria di II grado; il “considerato” del MIUR, nel decreto di attivazione del primo ciclo TFA, che relativamente al TFA per la scuola secondaria di primo e secondo grado al predetta offerta risulta complessivamente superiore al citato fabbisogno e concertata su alcune cdc e carente per altre; il “considerato” che occorre tenere conto della dimensione di articolazione classi adeguate alla organizzazione ed alla fruibilità dei corsi TFA; il considerato del Miur, il quale ha deciso di correlare le proposte di TFA per la scuola secondaria di I e di II grado presentate dagli Atenei con il fabbisogno del sistema istruzione ai sensi di quanto sopra

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

riportato; TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sono pari a complessivi 4.275 posti, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado sono pari a complessivi 15.792, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nonché sempre se inteso in senso escludente le classi di concorso ITP, del “ritenuto” del MIUR, sulla base della compiuta istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado; laddove il MIUR ha altresì ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10; i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10. Dm 31/2012; DM 8 novembre 2011 reclutamento tutor; Decreto dipartimentale n. 22 maggio 2014 n. 263; Decreto dipartimentale 05 giugno 2014 n. 306; Decreto dipartimentale 24 giugno 2014 n. 425; Decreto direttoriale 1 ottobre 2014 n. 698 avente ad oggetto istruzioni in merito alla procedura del tfa secondo ciclo; Nota MIUR 1 ottobre 2014 n. 11020, selezioni tfa; nota MIUR 1° ottobre 2014 n. 10992 avente ad oggetto procedura tfa offerta formativa afam. Nonché l' Avviso MIUR tfa secondo ciclo secondo cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande; Decreto Pubblica istruzione n. 357/1998 recante programmi e prove di esame per e classi di concorso a cattedre e a spostati di insegnanti tecnico pratico e arte applicata e di istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ove occorra Del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota riguardanti l'attivazione dei TFA. Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509” e successive modificazioni. Decreto 9 luglio 2009 MIUR di concerto con il Ministro per la PA ed

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

innovazione circa il riordino delle laurea. Il Dm n. 22/2005 MIUR avente ad oggetto l'integrazione delle classi di concorso in relazione ai corsi di laurea magistrale e specialistica. Il Dm del 26 luglio 2007 allegato 2 con cui è stata definitiva la corrispondenza tra classi di laurea e titolo ai sensi del dm 270/2004 e dm 3 novembre 1999 n. 509. Ove occorra, per le predette ragioni, sempre se intesi in maniera lesiva per gli istanti, ossia se intesi come impeditivi alla partecipazione dei ricorrenti al concorso ad oggetto: del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR riguardante il Tfa sostegno; DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 riguardante l'attivazione del secondo ciclo del TFAe di tutti i provvedimenti richiamati in premessa che qui si impugnano. Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR aventi ad oggetto l'attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015. In tale senso, sempre aventi ad oggetto l'attivazione del tfa abilitazione e specializzazione laddove sono escluse le classi i.t.p, del Dm 612/2014, nota 30 dicembre 2014 n. 20175; nonché laddove il MIUR ha ritenuto la necessità di definire le modalità e termini per l'accesso al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), e c), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; con riferimento al secondo ciclo TFA il "considerato" del MIUR, contenuto nel bando istitutivo del ciclo di abilitazione TFA, che, nel precedente ciclo di TFA (primo ciclo), in mancanza di un sistema di redistribuzione dei candidati idonei a livello territoriale, è stato ammesso ai relativi percorsi, a livello nazionale, un numero di candidati inferiore rispetto al numero di posti autorizzati e resi disponibili dalle università; ritenuto opportuno valorizzare comunque i risultati delle prove di accesso al precedente ciclo di TFA, consentendo l'ammissione in soprannumero a questo II ciclo di TFA per coloro che hanno sostenuto e superato tutte le prove di ammissione al precedente percorso di TFA, risultando, all'esito delle stesse, idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza di posti disponibili nell'ateneo di riferimento; considerato che la scadenza del bando di concorso e il *test* preliminare sono fissati prima della conclusione della sessione estiva dei corsi universitari; laddove il MIUR con esclusione delle cdc ITP ha: ritenuto di poter consentire, al fine di riconoscere un'opportunità anche ai giovani laureati e ai fini di una più ampia partecipazione, anche a coloro che conseguono i titoli di ammissione prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014, l'iscrizione con riserva al *test*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

preliminare del percorso di tirocinio formativo attivo, come previsto anche per le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che proprio a tali fini prevedevano l'espletamento delle prove di accesso nel mese di settembre; ritenuto altresì, di poter ammettere con riserva al solo *test* preliminare la suddetta categoria di soggetti e di poter sciogliere la riserva solo all'esito del conseguimento dei necessari titoli di ammissione entro e non oltre la data del 31 agosto 2014; ritenuto di dover consentire la medesima ammissione con riserva al *test* preliminare per i percorsi di specializzazione sul sostegno anche a coloro che conseguono il titolo di abilitazione, necessario per l'accesso ai suddetti percorsi, prima dello svolgimento delle prove scritte, e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2014; di tutti decreti del MIUR con cui sono stati ammessi in soprannumero ai cicli del Tfa e tfa sostegno i docenti risultati idonei. DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all'attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249. DM 11 novembre 2011 tra cui l'allegato A; Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1349 del 9 aprile 2014, con il quale le Università sono state autorizzate ad attivare i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione. Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR con cui è stato indetto il secondo ciclo del TFA; del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante "obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" e successive modificazioni; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*"; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*" e successive modificazioni, DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

secondo ciclo per il sostegno TFA. In definitiva, di tutti i decreti ministeriali e dei rispettivi procedimenti amministrativi con cui sono stati indetti i cicli di abilitazione TFA, primo e secondo ciclo, pas e tfa sostegno, compresi gli atti di formazione di tali decreti, emanati dal MIUR e i bandi, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti ai cui corsi non hanno potuto partecipare. In tale senso il dm 141/2017, Dm 948/2016, Dm 226/2017 e di tutti i decreti con cui sono è stato indetto anche il terzo ciclo TFA sostegno.

Per le predette ragioni, cioè nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, di tutti i decreti che, nel riconoscere valide le abilitazioni all'insegnamento, diversamente denominate, non contemplano- dalla loro istituzione ad oggi- anche quella conseguita tramite ITP. Nonché solo ove occorra, se intesi in senso lesivo per gli istanti, di tutti i decreti emessi dal MIUR che non riconoscono come abilitante il diploma ITP, di cui sono in possesso gli odierni ricorrenti, o comunque non riconoscono tale titolo come valido per l'inserimento in seconda fascia g.i., sin da prima del 31 maggio 2017, con ingiusta esclusione dei ricorrenti dal recente concorso. Nonché nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, di tutti i decreti e- o provvedimenti emessi dal MIUR per l'aggiornamento, integrazione e modificazione delle graduatorie di istituto dalla loro istituzione sino al più recente decreto, se intesi nel senso escludente i ricorrenti dal concorso in connessione con i provvedimenti principali impugnati.

Pertanto, ove occorra, ai fini della partecipazione al presente bando, che include soltanto i diplomati ITP inseriti entro il 31 maggio 2017 nella seconda fascia gi o nelle gae, ma esclude i ricorrenti che entro tale data non risultano inseriti: della nota a firma del MIUR, pubblicata in data 17 agosto 2017. Nonché di tutte le successive ed eventuali comunicazione, note e circolari eventualmente trasmesse al MIUR dagli uffici scolastici e sindacali aventi ad oggetto l'esclusione, per le predette ragioni, dei docenti ITP. Di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso ove occorra ai fini della partecipazione al recente concorso: Dm n. 374/2017 del 01/06/2017, riguardante l'inserimento degli ITP nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, se inteso nel senso di escludere, in modalità connessa al bando, i ricorrenti dal recente concorso, con la conseguenza che il MIUR ha previsto l'inserimento soltanto dei docenti che hanno partecipato ai corsi ordinari di abilitazione, senza tenere conto della mancata attivazione dei corsi abilitante per le classi di concorso ITP e senza tenere conto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

del valore abilitante in sé del diploma ITP. Nonché per le predette ragioni di tutte le note circolari emanate dagli Uffici scolastici Regionali e Provinciali, dall'ATP e dal MIUR. Per le predette e medesime ragioni nei limiti dell'interesse, se intesi nel senso di determinare l'esclusione dei ricorrenti: Del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 e successive modifiche; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; Dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326 avente ad oggetto l'inserimento in seconda fascia per il triennio 2014-2017 previo scioglimento delle riserva; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81/2013; 1 febbraio 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015; 1 agosto 2015 - Del DDG n. 680 del 6 luglio 2015; 1 febbraio 2016 - Del DDG n. 89 del 16 febbraio 2016; 1 agosto 2016 - Del DDG n. 643 dell'11 luglio 2016; 1 febbraio 2017 - Del DDG n. 3 dell'11 gennaio 2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94/2016; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95/2016; ove occorra Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39/1998 riguardante le classi di concorso e la corrispondenza tra titoli e classi di concorso ante Dpr 19/2016; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 201/2000; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 248/2015; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 353/2014 avente ad oggetto l'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto con riferimento al triennio 2014-2017 e del 375/2014

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

aventi il medesimo oggetto, Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308/2014 riguardante la tabella di valutazione dei titoli e servizi per l'inserimento in seconda fascia durante il triennio 2014-2017; Del DDG n. 3/2017; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 460/1998; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82/2004; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 27/2007; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 137/2007 avente ad oggetto l'aggiornamento e l'istituzione delle graduatorie di istituto; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 44/2011 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47/2011 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62/2011; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 avente ad oggetto l'istituzione del tfa sostegno; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81/2012; Del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 53/2017; Del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. Del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; se interpretato in senso lesivo ed escludente il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

FATTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 (FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
 VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

1. I ricorrenti hanno conseguito il diploma presso gli Istituti Tecnici professionali e commerciali e la posizione soggettiva di ciascuno di essi è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	TIPOLOGIA DEL TITOLO	LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CDC	REGIONE IN CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO
PIETRANGELO IDA	Diploma di ragioneria	06/07/2017 Istituto Tecnico "L. Pilla" di Campobasso	A066	UMBRIA
DI REDA ANTONIO	Diploma di ragioniere programmatore	9.7.2012 ITES Dell'Olio di Bisceglie	A066	Lombardia
BERNARDO ANNA	DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	12/7/2016 CENTRO SCOLASTICO PARITARIO N.CUSANO	A066	LAZIO
CIARALDI FAUSTO	Diploma Di Ragioniere E Perito Commerciale	10/07/2014 Istituto Tecnico Commerciale Ind. I.G.E.A. Paritario "Jean Monnet" Monteforte Irpino (Av)	A066	LAZIO
LA FROSCIA LUIGI	Diploma di Ragioneria	Luglio 2016/2017 Tecnico Commerciale Nd "A.F.M." La Fenice	A 066	BASILICATA
LA FROSCIA KATIA	Diploma di Ragioneria	Luglio 2015 /2016 Istituto Tecnico Commerciale Nd "A.F.M." La Fenice	A 066	Roma

2. Gli istanti sono in possesso dei titoli di studio relativi a classi di concorso incluse nella Tabella A del D.m. n. 39 del 1998, classe A066 (recante *“Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*), richiamata dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19 del 2016 (*“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), e per le quali il MIUR **non ha mai attivato** i relativi percorsi abilitanti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016).

3. A causa della mancata possibilità di conseguire l’abilitazione, gli istanti sono oggi esclusi dalla partecipazione al recente Concorso.
4. Com’è noto, infatti, il MIUR ha indetto l’ultimo Concorso per il reclutamento dei Docenti di Scuola Secondaria e da tale procedura sono stati ingiustamente esclusi i ricorrenti, non avendo essi potuto mai seguire alcun corso abilitante in quanto mai attivato.
5. Pertanto, i ricorrenti – che hanno ugualmente inviato la domanda cartacea per partecipare al concorso, entro i termini previsti dal bando (22 marzo 2018 ore 23.59, con successiva proroga al 26 marzo 2018 ore 14.00), nonostante l’impossibilità di accedere al sistema istanze online - insorgono contro i provvedimenti indicati in epigrafe ed esprimono le seguenti doglianze ai fini della propria partecipazione alla procedura concorsuale.

MOTIVI

I

Violazione del principio della effettività: il MIUR non ha mai attivato alcun percorso di abilitazione per le classi di concorso ITP A066, con la conseguenza di impedire ai docenti di partecipare <<effettivamente>> (CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016) ai corsi e, dunque, di partecipare al recente Concorso.

Il MIUR pretende dai ricorrenti lo svolgimento di una condotta che lo stesso ente ha reso impossibile esaudire: violazione del principio di non contraddizione.

VIOLAZIONE E-O ERRONEA E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS N. 59/2071- VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DLGS N. 297/1994- VIOLAZIONE L. N. 107/0215 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE DM N. 249/2010 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, QUALE COROLLARIO DEI PRINCIPI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRRAZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL BROCARDO *AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR* - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEI DECRETI ISTITUTIVI I PERCORSI ABILITANTI – VIOLAZIONE DELLE PREMESSE DEL BANDO - VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2017 – VIOLAZIONE CDS, SEZ. VI, ORD. N. 4411/2016).

Il presupposto per conseguire l’abilitazione è che il MIUR attivi i corsi abilitanti.

La conseguenza logica è che se il MIUR non ha **mai** attivato i corsi abilitanti non è stato possibile per gli istanti conseguire l’abilitazione per la loro specifica classe di concorso.

La *ratio* di tale previsione è chiara: concedere effettivamente agli aspiranti docenti, interessati a svolgere la professione di insegnante - a prescindere dagli anni di precariato - la possibilità di conseguire l’abilitazione al fine di colmare il fabbisogno tramite la procedura del concorso, quale unico canale di reclutamento (l. n. 244/2017).

Ora, il MIUR non ha attivato i cicli di abilitazione per la classe di concorso dei ricorrenti. Tale inadempimento si registra anche per le classi affini alla A066 (ex A075-A076), dunque, A41 ovvero B16 e posti di sostegno.

Dalla condotta del MIUR, dunque, emerge subito un ingiusto restringimento del principio del *favor participationis e della par condicio* a causa della mancata attivazione dei corsi TFA in maniera funzionale, ossia in maniera utile da permettere concretamente a tutti gli interessati di avere la possibilità di svolgere l’ambito lavoro.

Tale problematica è stata già esaminata da Codesto Ill.mo TAR Lazio ed anche dal Consiglio di Stato (*ex plurimis* CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016). Lo scrutinio della vicenda è avvenuto in occasione dell’ultimo Concorso Docenti.

Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito, in tale occasione, che: **“non risulta che il Giudice di primo grado abbia incontrovertibilmente assodato che i ricorrenti non li abbiano frequentati pur potendoli effettivamente fare”** (CdS, Sez. VI, Ord. n. 4411/2016).

Il punto fondamentale della predetta pronuncia risiede nell’inciso *“non li abbiano frequentati pur potendoli effettivamente fare”*. Invero, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno frequentato i corsi di abilitazione perché non erano nelle condizioni materiali di poterlo fare.

Pertanto, è l’<< **l’effettività della frequenza**>> l’elemento logico-giuridico che viene meno nella fattispecie in esame, a causa dell’inadempimento del MIUR, e che impedisce

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ingiustamente la partecipazione dei ricorrenti al concorso, secondo le censurabili previsioni contenute nell'impugnato bando.

Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto in fattispecie identica che: *“Detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del **concorso** di cui trattasi (ossia l'art. 400 del medesimo D.Lgs. 297/1994), dispone che “fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il **concorso** si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi). Tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l'abilitazione nei modi “ordinari” (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare, né implicare, la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1067/2017).*

Nonché, alla medesima conclusione si giunge a seguito della lettura costituzionalmente orientata della stessa normativa di cui al D.lgs. n. 59/2017.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

In caso contrario, l'ordinamento violerebbe il "**principio di non contraddizione**", in quanto pretenderebbe dai ricorrenti lo svolgimento di una prestazione che lo stesso ordinamento ha reso impossibile.

I provvedimenti impugnati, pertanto, non sono idonei a superare il brocardo secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*, e, dunque, l'ingiusto divieto del MIUR merita senz'altro di essere dichiarato illegittimo.

Peraltro, alla luce dei predetti pronunciamenti giurisdizionali sopra citati ed analizzati, si evince l'esistenza di un vero e proprio giudicato amministrativo, formatosi sulle medesime problematiche di diritto, e che il MIUR continua ad eludere.

Invero il MIUR, chiamato ad emanare un nuovo provvedimento, qual è quello oggetto della presente impugnazione, reitera i principi di merito già censurati in precedenti occasioni giurisprudenziali sopra menzionati.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante cioè l'esclusione dal recente concorso dei docenti che versano nella medesima situazione dei ricorrenti A066, Codesto Ill.mo TAR del Lazio ha già sancito che "per le quali i ricorrenti – in ciò non smentiti dall'amministrazione resistente- allegano non essere mai stati attivati i relativi percorsi abilitanti, che pertanto i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)" (cfr. TAR LAZIO, Sez. III bis, Ord. n. 1918/2018).

II

Il MIUR ha ingiustamente negato il valore abilitante del titolo dei ricorrenti: VIOLAZIONE DM n. 39/98 lett. c – VIOLAZIONE ART. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994 – VIOLAZIONE E-O FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE Dlgs n. 59/2017 – L. n. 107/0215 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 COST – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART 97 COST – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO I CONCORSI PUBBLICI – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DPR 19/2016 – DM

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

259/2017- VIOLAZIONE 18488 dell'11.12.2014 VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI ISTITUTIVI LE CLASSI DI CONCORSO ITP - Violazione delle premesse del Bando – Violazione del Giudicato – Violazione Dlgs 1277/1948

I ricorrenti, diplomati presso gli istituti tecnici commerciali e professionali, non hanno mai potuto partecipare ai corsi di abilitazione, in quanto il MIUR, per la classe di concorso A066 non mai ha indetto alcun ciclo di abilitazione.

La conseguenza è stata che i ricorrenti sono oggi esclusi dalla possibilità di partecipare al recente concorso.

Qualora il MIUR dovesse ritenere la classe A066 ad esaurimento o esubero, secondo le disposizioni contenute nell'impugnata tabella A del DPR 19/2016, al fine di rendere ancora spendibile il titolo posseduto degli istanti, i ricorrenti chiedono che la classe di concorso A066 venga considerata convertita o comprensiva su classi di concorso affini A41 e B16 e posti di sostegno, in modo che la partecipazione al concorso avvenga per tali materie, per le quali il MIUR non ha comunque attivato alcun percorso abilitante o che rientrano nella tabella C del DM 39/98 oggi tabella B del DPR 19/2016.

Invero, le classi di concorso relative alla tabella B di cui al DPR n. 19/2016, già DM n. 39/1998, oltre ad essere ancora attive sono anch'esse abilitanti all'insegnamento.

Come più volte statuito dalle già note sentenze di Codesto Ill.mo Collegio, ai sensi del Dm n. 39/98 *lett. c* si evince pacificamente come i diplomi ITP siano a tutti gli effetti abilitanti all'insegnamento (*ex plurimis* Sent. n. 9234/2017).

Il MIUR non ha perciò attuato il principio già sancito dalla nota giurisprudenza amministrativa di Codesto Ill.mo Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, secondo cui il titolo ITP: “**consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria**” (*ex plurimis* Sent. n. 9234/2017; 11801/2017).

Il predetto principio giurisprudenziale rileva proprio nella parte in cui sancisce chiaramente come il titolo ITP consenta: “**la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria**”.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

In particolare, il MIUR non considera che l'Allegato C al D.M. n. 39/1998, ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/1998, permette l'accesso all'insegnamento degli insegnanti tecnico pratici le cui classi di concorso erano indicate nello stesso allegato C, ora confluite nel regolamento delle nuove classi di concorso n. 19 del 2016, tabella B.

I ricorrenti, dunque, insorgono contro l'esclusione dal bando, se l'esaurimento o esubero della classe A066 significhi anche impossibilità per essi istanti di partecipare alla recente procedura per classi affini anche quelle rientranti nelle tabelle c dm 39/98.

Dunque, allo scopo di evitare, che il titolo degli istanti non sia spendibile per il recente concorso, è necessario intendere la classe di concorso A066, ove dichiarata ad esaurimento o esubero, come classe comprensiva *mutatis mutandis* delle classi affini (A41 e B16 e posti sostegno).

Inoltre, la partecipazione al recente concorso, in ossequio al principio del *favor*, è giustificata per entrambe le classi dalla circostanza, già evidenziata nel precedente punto, che ha visto il MIUR non attivare regolarmente alcun ciclo di abilitazione.

Peraltro, la stessa nota 18488 dell'11.12.2014, che qui si intende violata aveva previsto la necessità di indire dei corsi di sostegno per la classe A066 (ex A075 A076) ne deriva che tale comportamento del MIUR risulta in contrasto con le sue stesse disposizioni e rende non spendibile il titolo a causa della propria condotta. L'impossibilità dunque dei ricorrenti di partecipare al concorso è imputabile al solo MIUR.

III

Il MIUR ha ingiustamente escluso i ricorrenti dalla partecipazione al Concorso, ma ha permesso la partecipazione degli iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto o gae entro il 31 maggio 2017

ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE E-O ERRONEA – E-O FALSA APPLICAZIONE D.LGS. N. 59/2017 – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005CE – VIOLAZIONE DM.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

38/1998 LETT. C- VIOLAZIONE E- O FALSA APPLICAZIONE TESTO UNICO SCOLASTICO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE T.U. SCUOLA – VIOLAZIONE ART 400 DLGS N. 297/1994 - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART 97 COST – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI ISTITUTI LE CLASSI DI CONCOROS ITP - VIOLAZIONE PREMESSE DEL BANDO – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO I CONCORSI PUBBLICI – CONTRADDITTORIET’A DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI.

Per l’ennesima volta, dunque, il MIUR – in occasione del recente bando - elude i principi giurisprudenziali sopra sanciti ed esclude i ricorrenti da ogni forma di reclutamento di tipo concorsuale.

Peraltro, in maniera del tutto contraddittoria, il MIUR ha permesso la partecipazione al bando soltanto agli ITP inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto entro il “31 maggio 2017”: cioè NESSUNO.

Tale previsione è assurda, illogica e discriminatoria. Invero, in questo modo il MIUR ha soltanto negato per l’ennesima volta il valore abilitante del titolo, in quanto nessun docente ITP poteva mai essere già iscritto nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto entro la data del 31 maggio 2017.

Va infatti evidenziato che il recente decreto di aggiornamento delle seconde fasce delle graduatorie di istituto è stato notoriamente emanato in data 01 giugno 2017, dunque, il giorno successivo a quello ritenuto ingiustamente valido dal MIUR ai fini dell’ammissione degli ITP al presente bando!

Ne deriva dunque un’ingiusta violazione anche del principio della par condicio tra docenti che aspirano alla stessa posizione professionale.

Non potrà di certo sfuggire come le condizioni ai fini della stabilizzazione lavorativa non saranno le stesse se il MIUR permetterà soltanto ad alcuni la spendibilità del proprio titolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Peraltro, l'ammissione *ex officio* al concorso dei soli ITP inseriti in seconda fascia entro il 31 maggio 2017, comprese le classi di concorso dei ricorrenti, stride con la stessa logica del concorso riservato ai soli abilitati.

E infatti delle due l'una: o il titolo è abilitante, oppure non lo è. Ma non può di certo esserlo per taluni e non per altri. Dunque, se il titolo è per taluni abilitante - e non può non esserlo anche per gli altri, compresi i ricorrenti - allora l'esclusione di questi ultimi è certamente illogica.

Appare invece chiaro come l'intenzione del legislatore, espressa nel D.lgs. n. 59/2017, così come già accaduto con il Concorso del 2016, sia stata quella di ammettere alla procedura ad oggetto i docenti in possesso dell'abilitazione.

In particolare, il D.lgs. n. 59/2017 ha ritenuto opportuno garantire l'accesso al Concorso a quanti siano in possesso del titolo abilitante.

IV

Il MIUR restringe ingiustamente la platea dei candidati e limita l'affermazione del principio del merito e del *favor*.

VIOLAZIONE DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE – CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI - VIOLAZIONE DM N. 249/2010 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* – ERRONEA E-O FALSA E-O VIOLAZIONE DEL DLGS N. 59/2017 – DLGS 297/1994 - L. N. 107/2015 – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA. - VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO –VIOLAZIONE N. 107/2015 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE L. N. 244/20017 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005.

L'ingiusta compromissione del *favor participationis* è dunque la conseguenza patologica della condotta del MIUR.

Com'è noto, il principio del *favor participationis* rappresenta il principio da salvaguardare a fini concorsuali per la migliore tutela del merito ai sensi dell'articolo 97 Cost.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Dunque, l'ampliamento della platea dei ricorrenti, al fine di scegliere il c.d. "miglior funzionario", prevale dinanzi all'ingiusto restringimento dei concorrenti derivante dalla contestata condotta del MIUR.

Nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano conseguito il titolo abilitante, ma in quanto il MIUR non ha proceduto a riconoscere il valore abilitante di tale diploma.

Pertanto, assistiamo ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del MIUR, con derivante compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

Viceversa, l'ampliamento della platea, in collegamento con il principio del *favor* e della *par condicio*, non solo consegnerebbe il negato bene della vita ai ricorrenti, ma permetterebbe il migliore funzionamento della stessa pubblica amministrazione senza per questo comprimere il principio del merito. E infatti, alla luce della condotta ministeriale, la compromissione del *favor*, oltre a rivelarsi lesiva per i ricorrenti, non soddisfa neppure lo stesso interesse pubblico ex art. 97 Cost.

La fattispecie in esame vede dunque il merito inespreso, in quanto i ricorrenti non sono stati messi nelle condizioni di partecipare al recente concorso.

V

Con riferimento all'ingiusta esclusione dei ricorrenti, e l'ammissione degli abilitati all'estero senza il titolo di equipollenza e neppure iscritti in seconda fascia, gli istanti esprimono le seguenti doglianze.

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST –
VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELLA PAR
CONDICIO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORAMENTI E
PROVVEDIMENTI**

Un altro elemento da cui si evince l'illegittimità della condotta del MIUR, emerge dal fatto che la P.A. ha permesso negli articoli 3 e 4 del bando la partecipazione dei docenti abilitati all'estero

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

– senza il titolo di equipollenza - che entro il 31 maggio 2017, al pari del ricorrente, non erano iscritti nelle Seconde Fasce delle Graduatorie di Istituto.

Ora, è evidente che tale *modus operandi* del MIUR non corrisponde affatto al canone costituzionale del buon andamento e della parità di trattamento. Nello specifico, non si comprende che senso abbia permettere la partecipazione al Concorso degli abilitati all'estero e non anche quella dei ricorrenti.

In entrambi i casi, infatti, nessun docente era comunque iscritto entro la data del 31 maggio 2017 nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

È perciò evidente come tale previsione del MIUR non risulta finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico, quanto piuttosto mira a concretizzare un'assurda discriminazione tra docenti.

Ora, gli abilitati all'estero, il cui titolo non è stato ancora riconosciuto dal MIUR, sono in possesso del diploma conseguito presso i Paesi comunitari.

Pertanto, il MIUR restringe inutilmente la platea dei soggetti concorrenti, a danno dei docenti istanti, e prolunga un'assurda discriminazione tra docenti abilitati. Invero, alcuni di essi (abilitati all'estero senza equipollenza) sono ammessi al concorso; mentre altri, ossia i diplomati presso gli Istituti tecnici e professionali, compresi i ricorrenti, sono ingiustamente esclusi pur non essendo, per ragioni di forza maggiore, al pari dei primi, nelle seconde fasce entro il 31 maggio 2017.

VI

VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Miur tipizza il precariato. In altri termini, il precariato scolastico è diventato la regola generale delle relazioni di lavoro

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

per i docenti, mentre l'assunzione in ruolo è divenuta una mera e lontana eventualità concorsuale.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Il Miur ha così ingiustamente invertito il tradizionale binomio “regola” ed “eccezione”, ove le graduatorie di istituto in seconda fascia oggi costituiscono la regola, mentre l'immissione in ruolo la sola eccezione.

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione e di disparità di trattamento!

L'impossibilità per i “precari” quindi di accedere agli incarichi di ruolo, e la possibilità ad essi concessa di inserirsi soltanto nelle graduatorie di istituto, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale.

Tra questi si annovera **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam (sottoscritto dall'Italia)**, in base al quale le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a termine, secondo il mercato del lavoro interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento. Tale processo avverrà mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisce un progresso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Sul piano internazionale vale la pena annoverare anche l'**art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, che sancisce come ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

VII

IN SUBORDINE

INCOSTITUZIONALITA' DEL DLGS. N. 59/2017 OVE OCCORRA L. N. 107/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,34,97 COST

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui a d.lgs. n. 59/2017, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato.

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. Invero, il D.lgs. n. 59/2018, da cui il bando trae origine, si limita a permettere la partecipazione al Concorso di quanti fossero iscritti in seconda fascia entro il 30 maggio 2017 o comunque abilitati a seguito dei corsi ordinari di abilitazione. Ma tale previsione deve necessariamente fare i conti con quanti, come gli istanti, ingiustamente non hanno potuto accedere all'inserimento nelle graduatorie entro la predetta data per cause ad essi estranee e riconducibili alle ingiuste scelte del MIUR.

VIII

PER L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO

Dei ricorrenti di partecipare al Concorso Semplificato per il reclutamento del personale Docente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

IX

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

– IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita sottrattogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.

Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione al concorso semplificato, quale forme di risarcimento in modalità specifica.

Qualora non fosse possibile la partecipazione per la classe di concorso A066, perché dichiarata esaurita o per altre ragioni, i ricorrenti possono essere risarciti ugualmente in forma specifica, attraverso la partecipazione al concorso per altre discipline affini alla A066 ovvero B14 ovvero A41 ovvero posti di sostegno o altro secondo giustizia, in modo da intendere detta disciplina comprensiva al suo interno delle altre discipline quantomeno attive e per le quali, ad ogni modo, il MIUR non ha neppure in questo caso avviato alcun ciclo di abilitazione, e valgono a tale fine le doglianze già sopra esposte.

In caso contrario, i ricorrenti ingiustamente patirebbero l'inadempimento del MIUR, il quale non ha attivato mai i corsi abilitanti per la predetta materia, con la conseguenza che il titolo degli istanti non servirebbe a nulla e verrebbe perciò privato di ogni contenuto professionale e lavorativo.

Pure in quest'ultimo caso ricorrerebbe dunque l'elemento soggettivo, stante la mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione - condotta già sanzionata da parte della giurisprudenza amministrativa - oltre alla sottrazione del bene della vita da cui deriva l'elemento oggettivo.

In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive - qualora i ricorrenti non dovessero concorrere, per le suddette classi di concorso, unitamente ai

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale. Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso del 2016, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quantomeno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità.

X

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

XI

ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto concerne il *fumus* vale quanto sin qui espresso. Per il *periculum in mora*, invece, occorre evidenziare che i ricorrenti non saranno ammessi alla procedura di cui all'oggetto e pertanto si concretizzerà a loro carico un danno irreparabile, in quanto nella fase di merito la causa non giungerebbe integra poiché il concorso sarà già stato espletato, con derivante privazione del bene della vita in ragione della natura pretensiva dell'interesse legittimo leso. I ricorrenti verrebbero dunque esclusi dalle imminenti prove e dal loro inserimento in graduatoria

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
(FRANCESCO SOLIDORO, PADRE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

di merito. Ne discende altresì che l'inserimento cautelare risulta essere un giusto strumento di bilanciamento degli interessi tra privato e pubblica amministrazione. Pertanto, l'interesse pubblico concorrente a quello privato dedotto in giudizio dai ricorrenti, verrebbe salvaguardato tramite la concessione della misura cautelare in attesa della definizione del merito. In caso contrario, il bene della vita non giungerebbe illeso.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

In via cautelare: l'accoglimento dell'istanza processuale e la partecipazione dei ricorrenti al concorso, in attesa del giudizio di merito.

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento e- o nullità degli atti e provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse.

In ogni caso la condanna alle spese da distrarre a favore del sottoscritto procuratore.

Si allegano entro i termini del codice, gli atti e i provvedimenti in via istruttoria.

Valore indeterminabile – pubblico impiego cu 325.00.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 07.04.2018

Avv. Sirio Solidoro
SOLIDORO
SIRIO Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2018.04.07
13:50:36 +02'00'